

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2017.1.10.21.455
LEGISLATURA	X

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / SKY ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna n. 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera Corecom Emilia-Romagna n. 57/14;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.817);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 17 aprile 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la sospensione del servizio e una fatturazione non giustificata nei confronti della società Sky Italia X (di seguito Sky). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- che l'operatore convenuto ha prelevato illegittimamente fatture Fastweb X (d'ora in poi Fastweb) dal 2 ottobre 2015 al gennaio 2017 senza alcuna autorizzazione;
- che dal marzo 2017, l'operatore, ha reso difficoltosa la visione dei programmi e dal 2 al 12 aprile 2017 ha interrotto la visione, pur avendo l'istante pagato regolarmente il canone;
- che l'operatore convenuto ha applicato la penale di Euro 9,90 per sospensione del servizio.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) il riconoscimento degli indennizzi di legge per illegittima riscossione dei canoni Fastweb dal 2.10.2015 al 31.01.2017;
- b) l'indennizzo per impedimento visione programmi dal 01.3.2017 al 12.04.2017;
- c) la restituzione del canone dal 11.03.2017 al 12.04.2017 ed Euro 9,90 non dovuti;
- d) i danni morali e materiali quantificati in Euro 2.000,00 da richiedersi alla magistratura civile e penale.

Nelle memorie di replica specifica quanto segue:

- di aver anche inviato una lettera AR di contestazione.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore specifica che l'istante, già cliente Sky, nel mese di settembre 2015, ha aderito all'offerta denominata Home Pack per l'attivazione dei servizi di telefonia da parte dell'operatore Fastweb, ad un costo promozionale, lasciando invariato il canone di abbonamento per la componente Sky.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Aggiunge che i servizi in questione sono regolati da due distinti contratti e per i rispettivi servizi e dalle rispettive condizioni generali di abbonamento, oltre che dalle condizioni generali relative all'offerta congiunta.

Per la fatturazione quindi ciascuna società provvede a fatturare distintamente gli importi relativi ai propri servizi fermo restando l'invio di un documento unico di riepilogo in cui sono riportati gli importi sia relativi a Sky che relativi a Fastweb.

Per quanto riguarda la situazione contabile, segnala che l'ultimo pagamento effettuato tramite domiciliazione bancaria, modalità scelta dal cliente, è avvenuto a gennaio 2017 e che nel marzo 2017 è stata modificata la modalità di pagamento da RID a bollettino postale premarcato.

Ad oggi, l'operatore rileva che risulta da saldare l'importo complessivo di Euro 309,24 ed inoltre, che l'istante è stato sospeso solo dopo essere stato preventivamente allertato con numerosi messaggi inviati sulla Smart card e visibili sul televisore.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere rigettate come di seguito precisato.

Preliminarmente va precisato che la procedura è stata instaurata a seguito di accordo parziale con Fastweb in data 26.09.2017.

A. Le domande a), b) e c) sono trattate congiuntamente e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi:

L'istante formula generiche richieste indennitarie, non produce le fatture conteste, ma solo due reclami inviati rispettivamente a Fastweb e a Sky, senza peraltro ricevuta di invio. In particolare, per quanto concerne il riconoscimento degli indennizzi di legge per illegittima riscossione dei canoni Fastweb, occorre fare riferimento all'accordo già intercorso con quest'ultima. Infatti, come precisato dall'operatore e come facilmente desumibile da contratto, i servizi in questione sono regolati da due distinti contratti e la fatturazione viene fatta da ciascuna società distintamente fermo restando l'invio di un documento unico di riepilogo.

Per quanto invece concerne Sky, la stessa risponde al reclamo precisando l'imputazione delle cifre contestate. Va poi evidenziato che, in ogni caso, la richiesta di ristoro per i disagi elencati (impedimento visione programmi) attiene più che altro al profilo del risarcimento del danno che



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

alla normativa di cui al Regolamento indennizzi, che non prevede una specifica ipotesi di indennizzo c.d. da impedimento visione programmi ovvero illegittima riscossione. Anche volendo effettuare uno sforzo interpretativo e qualificare la domanda come richiesta di indennizzo per sospensione del servizio, va segnalato che l'operatore produce i messaggi video del 19.03.2017 e 30.03.2017 dove comunica di verificare la posizione amministrativa prendendo contatti con il call center. Sul punto l'istante non contro deduce.

Ai fini della definizione della controversia, inoltre, giova innanzitutto ricordare la disciplina generale di cui all' art. 2697, comma 1 c.c. secondo la quale è la parte attrice a dover fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende fare valere in giudizio, norma della quale è ormai consolidata l'applicazione giurisprudenziale, recepita dall'Autorità. Parte istante non fornisce una documentazione esaustiva mancando i relativi pagamenti di cui chiede la restituzione dell'importo e di cui non specifica l'ammontare; sul punto: *è orientamento costante di codesto Comitato, così come di altri Corecom e dell'Autorità, che l'utente debba adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta* (delibera Corecom Emilia-Romagna n. 57/14).

B. La domanda d) deve essere rigettata in quanto la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento e può disporre unicamente storni e liquidazione di indennizzi, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della citata delibera. Pertanto la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in questa sede.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza di Larosa nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom